



Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli

LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

*Legge 3 ottobre 2001 n. 366
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001*

SCHEDA DI LETTURA

LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

*Legge 3 ottobre 2001 n. 366
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001*

SCHEDA DI LETTURA

OGGETTO DELLA DELEGA

Il governo dovrà emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la nuova disciplina:

- delle società di capitali e delle cooperative;
- degli illeciti penali ed amministrativi relativi alle società commerciali;
- delle norme relative ai procedimenti nei casi di controversie in materia societaria (articolo 1, 1° comma).

Viene stabilito un ulteriore termine di un anno dall'emanazione dei dlgs per l'emanazione da parte del Governo di disposizioni correttive e integrative della nuova disciplina societaria così introdotta, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi che la hanno ispirata (articolo 1, 5° comma).

Si ribadisce l'esigenza che le nuove disposizioni legislative siano in armonia con la normativa comunitaria in materia, e coordinata con le altre norme interne, in particolare con quelle relative alla crisi d'impresa, procedendo dove possibile alla novella delle disposizioni del Codice Civile (articolo 1, 2° comma).

DISCIPLINA COMMERCIALE

Principi generali (art. 2)

I principi ispiratori della nuova disciplina delle società di capitali (che andrà a riformare quella attualmente contenuta nei capi V-IX del V libro del c.c.) sono così individuati:

- favorire la nascita, crescita e competitività delle imprese, agevolandone l'accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
- valorizzare l'imprenditorialità dell'impresa definendo con precisione compiti e responsabilità degli organi sociali;
- semplificare la disciplina stessa delle società, tenendo parallelamente conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
- ampliare l'autonomia statutaria tutelando allo stesso tempo i diversi interessi coinvolti;
- adeguare la disciplina dei modelli societari adeguandoli alle diverse esigenze imprenditoriali, considerando sia la composizione sociale sia le modalità di finanziamento; in particolare si sottolinea la volontà di escludere l'introduzione di vincoli automatici conseguenti all'adozione di un specifico modello societario;
- prevedere essenzialmente due modelli societari facenti riferimento rispettivamente ai due tipi attualmente previsti dal c.c. della società a responsabilità limitata e la società

per azioni; in quest'ultima tipologia si ricomprende anche la Saa, cui si applicano le norme relative alla Spa in quanto compatibili;

- disciplinare forme partecipative di società in diversi tipi associativi, tenendo presenti le esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
- elaborare la disciplina relativa ai gruppi di società uniformandola ai principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.

Società a responsabilità limitata (art. 3)

Per la nuova società a responsabilità limitata è prevista una disciplina normativa autonoma, abbandonando così la tecnica del rinvio alla disciplina della spa, in quanto compatibile, come finora disposto dal c.c.

Tale disciplina è ispirata ai principi della:

- centralità della figura del socio e dei rapporti contrattuali con i soci;
- libertà delle forme organizzative che trova espressione nella previsione di un'ampia autonomia statutaria, nel rispetto del principio della tutela dei terzi.

Concretamente tali principi dovranno trovare attuazione grazie alla previsione di (art. 3, comma 2):

- una serie di semplificazioni relative innanzi tutto a:
 - procedimento di costituzione; si rinvia, per quanto riguarda il procedimento di omologazione, a quanto già previsto dall'articolo 32 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (ossia l'eliminazione di tale procedimento e la sua sostituzione con il controllo, da parte dell'ufficio del registro delle imprese in occasione del deposito dell'atto costitutivo della società, della regolarità formale della documentazione presentata);
 - procedure nella fase modificativa della srl: viene disposto l'eliminazione degli adempimenti non necessari e il compito di precisare, al tempo stesso, le modalità del controllo notarile in caso di modifiche all'atto costitutivo;
 - previsione di tutte le indicazioni che dovranno essere obbligatoriamente inserite nell'atto costitutivo, nonché di determinare la misura minima del capitale coerentemente alla funzione economica del modello;
 - una disciplina relativa ai conferimenti e alla loro valutazione che risponda al tempo stesso alle diverse esigenze di snellezza e semplificazione dei procedimenti, da un lato, e, dall'altro, alla corretta formazione del capitale sociale e di certezza del valore di tali conferimenti a tutela dei terzi;
- un ampliamento dell'autonomia statutaria, collegata alla possibilità di accordare la più ampia libertà di scelte in quanto a:
 - articolazione delle strutture organizzative;
 - procedimenti decisionali e della società;
 - strumenti di tutela degli interessi dei soci "*con particolare riferimento all'azione di responsabilità*";
 - possibilità di trasferimento della partecipazione sociale;
 - esercizio del diritto di recesso, compatibilmente con il rispetto del principio di integrità del capitale sociale e degli interessi dei creditori sociali: in particolare è prevista la nullità di quelle clausole che, stabilendo l'intrasferibilità, non prevedono la facoltà per il socio di recedere;
 - la possibilità di emissione e collocamento di titoli di debito presso operatori qualifi-

cati, fermo restando “*il divieto di appello diretto al pubblico risparmio*” ed escludendo “*in ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale*”;

- non obbligatorietà del controllo legale dei conti al di sotto di un limite che sarà il legislatore delegato a stabilire;
- un complesso di norme inderogabili relative alla formazione e conservazione del capitale sociale e alla liquidazione, richiamando l’opportunità di una semplificazione delle procedure che soddisfi l’esigenza di tutela degli interessi dei creditori sociali.

In sintesi:

MATERIA	DISCIPLINA VIGENTE	COSA CAMBIA
Disciplina normativa	Sostanziale rinvio, in quanto compatibile, alla disciplina della S.p.a. (Capo V, Titolo V, Libro V).	Previsione di un <u>autonomo e organico complesso di norme</u> , anche suppletive, incentrate sulla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali con i soci
Autonomia statutaria In particolare: Strutture organizzative Azione di responsabilità Diritto di recesso	Rinvio alla disciplina della S.p.a. che si concretizza in: Previsione di una struttura tendenzialmente rigida incentrata sulla presenza dei tre organi sociali: <ul style="list-style-type: none"> • assemblea; • organo amministrativo; • collegio sindacale. Previsione dell’azione di responsabilità in seguito a deliberazione assembleare (art. 2393 e 2394). Divieto di recesso del socio se non nei casi espressamente previsti (art. 2494 che rinvia all’art. 2437).	Previsione di un <u>ampia autonomia statutaria</u> che si concretizza in: Previsione della più ampia <u>libertà delle strutture organizzative</u> con il limite del rispetto del principio di certezza nel rapporto con i terzi (ed in particolare della chiara definizione dei soggetti che hanno la rappresentanza della società come stabilito dalla I Dir Ce in materia societaria). Previsione di un’ampia autonomia statutaria in relazione all’ <u>esercizio dell’azione di responsabilità</u> . <u>Regolamentazione statutaria del diritto di recesso del socio</u> nel rispetto dei principi di tutela dell’integrità del capitale sociale e degli interessi dei soci. E’ prevista, in ogni caso, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di recesso.
Costituzione • Omologazione	Eliminazione, per effetto dell’art. 32 della Legge 24 novembre 2000 n. 340, del procedimento di omologazione del tribunale (art. 2475 che rinvia agli artt. 2329, 2330 e 2330bis, 2331, 1° e 2° comma, 2332, tranne n. 8 e 2341) e sua sostituzione con il controllo notarile.	<u>Conferma dell’eliminazione dell’omologazione</u> giudiziaria; <u>eliminazione degli adempimenti non necessari</u> .
(segue)	(segue)	(segue)

<ul style="list-style-type: none"> • Conferimenti in natura 	<p>Previsione tassativa dei beni in natura conferibili, con espresso divieto di conferimento di prestazione d'opera o di servizi (art. 2476 che rinvia agli artt. 2342, 2343 e 2343 bis).</p> <p>Relazione giurata di stima dei conferimenti in natura da parte di un esperto nominato dal tribunale (art. 2476 che rinvia ad artt. 2342, 2343 e 2343 bis).</p>	<p><u>Potenziale apertura</u> alla possibilità di prevedere forme di conferimenti in natura diverse da quelle attualmente previste (la disciplina, infatti, non incontra il limite fissato dalla II Dir Ce, che vale solo per le S.p.a.).</p> <p><u>Possibile eliminazione dell'intervento dell'autorità giudiziaria per la nomina dell'esperto.</u></p>
<p>Emissione di titoli di debito di massa</p>	<p>Divieto di emissione di obbligazioni (art. 2486, ult. comma).</p>	<p><u>Possibilità di emettere obbligazioni</u> con divieto di appello diretto al pubblico risparmio (obbligo di rivolgersi ad intermediari).</p>
<p>Controllo contabile</p>	<p>Obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nel caso di capitale sociale non inferiore a 200 mln. o se non si superano i limiti previsti dall'art.2435 bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata.</p>	<p><u>Previsione di un limite al di sotto del quale non è necessario tale controllo;</u> tale limite dovrà essere fissato dal legislatore delegato presumibilmente in modo tale da non contrastare con i limiti attualmente previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis). Restano da definire le modalità del controllo contabile (collegio sindacale o revisore esterno).</p>

Società per azioni (articolo 4)

La nuova disciplina della società per azioni si ispira ai principi della (art. 4, comma 1):

- centralità dell'azione e sua circolazione;
- possibilità di ricorso al capitale di rischio;
- previsione di un modello idoneo all'organizzazione di imprese a compagine sociale potenzialmente ampia.

In questo senso, ed allo scopo di garantire la tutela degli interessi

- dei soci;
- dei creditori;
- degli investitori;
- dei risparmiatori;
- dei terzi in generale,

è prevista una disciplina di base unitaria, caratterizzata da ampia autonomia statutaria per tutte le spa, con l'imposizione di vincoli imperativi e norme inderogabili relativamente a quelle che ricorrano al mercato dei capitali. Tali disposizioni sono previste in tema di:

- separazione del controllo sull'amministrazione dal controllo contabile, affidato ad un revisore esterno (art. 4, comma 2, lett. a, n. 1);
- legittimazione all'azione sociale di responsabilità ad una minoranza di soci, che sia "*rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza*"

di un'eccessiva conflittualità tra soci" (art. 4, comma 2, lett. a, n. 2);

- previsione di un *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela delle minoranze (art. 4, comma 2, lett. a, n. 3);
- legittimazione dei sindaci e dei componenti degli organi di controllo (previsti al comma 8, lettera d, num. 2 e 3), a proporre direttamente al tribunale la denuncia di gravi irregolarità amministrative a norma del vigente art. 2409 (art. 4, comma 2, lett. a, num. 4).

Sono poi previsti per tutte le Spa i seguenti principi:

- tutela del principio della correttezza e dell'efficienza della gestione dell'impresa sociale (art. 4, comma 2, lett. b);
- semplificazione della fase costitutiva e del giudizio di omologazione stabilendone preventivamente i limiti, l'oggetto ed i tempi, in conformità con quanto già disposto dall'art. 32 della L.n. 340/2000 (articolo 4, comma 2, lett. c);
- facoltatività dell'indicazione della durata della società nell'atto costitutivo (articolo 4, comma 2, lett. d);
- possibilità di costituzione di una Spa con unico socio, con la predisposizione di adeguate garanzie per i creditori (art. 4, comma 2, lett. e);
- innalzamento della quota minima di capitale sociale, e la possibilità di prevedere patri-
moni separati destinati a specifici affari (art. 4, comma 4, lett. b);
- disciplina semplificata dei conferimenti nel rispetto del principio della corretta formazione del capitale sociale e di certezza del valore di tali conferimenti a tutela dei terzi (art.4, comma 5);
- semplificazione del procedimento assembleare, della disciplina dei vizi assembleari (art. 4, comma 7) e previsione della durata massima - 5 anni - dei patti parasociali (art. 4, comma 7, lett. c);
- possibilità di scelta tra i seguenti 3 modelli di amministrazione e controllo (art. 4, comma 2, lett. d):
 - 1) organo di amministrazione e collegio sindacale (modello tradizionale);
 - 2) consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza (modello dualistico);
 - 3) consiglio di gestione e comitato di controllo al suo interno (modello monistico).

Nei casi indicati ai nn. 2 e 3 devono essere assicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei conti tramite l'utilizzo di soggetti "*individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla disciplina vigente per i componenti del collegio sindacale*" (art. 4, comma 8, lett. f):

- possibilità di emettere azioni senza indicarne il valore nominale (art. 4, comma 6, lett. a);
- modificabilità della disciplina dell'emissione di obbligazioni e possibilità di emettere altri strumenti finanziari (Art. 4, comma 6, lett. c-d);
- semplificazione della disciplina relativa alle modifiche statutarie, con particolare riferimento alle ipotesi di aumento e riduzione del capitale sociale (art. 4, comma 9);
- introduzione di ulteriori fattispecie nella disciplina del diritto di recesso a tutela del socio dissenziente (art. 4, comma 9).

In sintesi:

MATERIA	DISCIPLINA VIGENTE	COSA CAMBIA
Disciplina normativa	Previsione di un unico tipo di S.p.a. regolata dalle disposizioni previste in (Capo V, Titolo V, Libro V).	<p>Previsione di un duplice modello di S.p.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>S.p.a. c.d. "chiusa"</u> che non fa ricorso al mercato dei capitali, per cui è prevista un'ampia autonomia statutaria; • <u>S.p.a. c.d. "aperta"</u>, che fa ricorso al mercato dei capitali, per la quale l'autonomia statutaria incontra il limite di una serie di norme inderogabili relative a: <ul style="list-style-type: none"> • controllo di contabile (affidato a revisore esterno); • possibilità di esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza di soci; • fissazione di congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela delle minoranze; • possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori da parte dei sindaci o dei componenti di altro organo di controllo. <p>E' ora prevista la possibilità di costituzione di <u>S.p.a. con unico socio</u>, con la previsione di adeguate garanzie a tutela dei terzi.</p>
<p>Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • omologazione 	Semplificazione del procedimento di omologazione (artt. 2329, 2330, 2330bis e 2331) per effetto dell'art. 32 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.	<u>Conferma della semplificazione del giudizio di omologazione</u> con la previsione dei limiti riguardanti modalità, oggetto e tempi del controllo giudiziario.
Capitale sociale	L'ammontare minimo del capitale sociale della S.p.a. non deve essere inferiore ai 200 mln (art. 2327).	<u>Innalzamento della quota minima del capitale sociale</u> in coerenza con le caratteristiche del modello e previsione di <u>patrimoni separati</u> destinati a specifici affari.
Modifiche statutarie	Vengono deliberate dall'assemblea in sede straordinaria e sono soggette a controllo notarile, come disposto dall'art. 32 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.	<u>Semplificazione della disciplina delle modifiche statutarie</u> ; in particolare, con riguardo all'ipotesi di riduzione del capitale sociale prevedere un <u>ampliamento delle ipotesi di riduzione reale del capitale</u> , garantendo al tempo stesso la tutela dei terzi.
Diritto di recesso	Prevede il divieto dell'esercizio del diritto di recesso al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 2437).	<u>Possibilità di regolamentare il diritto di recesso del socio con previsione statutaria</u> ; tale diritto può essere esercitato anche come forma alternativa di tutela rispetto al dissenso da alcune deliberazioni assembleari.

Società cooperative (articolo 5)

La riforma della disciplina delle cooperative si ispira ai seguenti principi :

- realizzare lo scopo mutualistico da parte dei soci (art. 5, comma 1, lett. a);
- definire il concetto di “cooperativa costituzionalmente riconosciuta” come di società che:
 - svolge la propria attività in favore prevalentemente dei soci;
 - utilizza prevalentemente il lavoro dei soci (art. 5, comma 1, lett. b);
- favorire la partecipazione assembleare dei soci e rafforzare il controllo interno di gestione (art. 5, comma 1, lett. d);
- prevedere agevolazioni fiscali solo per le cooperative costituzionalmente riconosciute (art. 5, comma 1, lett. e);
- disciplinare la figura del gruppo cooperativo con gestione unitaria (art. 5, comma 1, lett. f);
- prevedere l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme relative rispettivamente a spa e srl, conformemente alle caratteristiche della cooperativa stessa e alla sua capacità di attirare un elevato numero di soggetti (art. 5, comma 1, lett. g).

Per le società cooperative non costituzionalmente riconosciute è disposta la:

- applicazione delle norme relative alla spa, in quanto compatibili, se sono presenti soci finanziatori o che emettono obbligazioni, disciplinando anche il diritto agli utili e favorendo l'autonomia statutaria (art. 5, comma 2, lett. a);
- possibilità di emissione di strumenti finanziari (art. 5, comma 2, lett. b);
- valorizzazione delle assemblee separate (art. 5, comma 2, lett. c);
- derogabilità alla regola generale del voto capitario, con possibilità di delegarlo (art. 5, comma 2, lett. c e);
- limitazione in tema di cumulabilità degli incarichi e rieleggibilità degli amministratori - che possono anche non essere soci - (art. 5, comma 2, lett. d);
- trasformabilità di tali cooperative in società lucrative con procedure semplificate, mantenendo l'obbligo di devoluzione del patrimonio esistente al momento della trasformazione ai fondi mutualistici (art. 5, comma 2, lett. f).

Sono escluse dalla nuova disciplina delle cooperative:

- i consorzi agrari;
- le banche popolari e di credito cooperativo;
- gli istituti di cooperazione bancaria.

Bilancio (articolo 6)

In tema di bilancio si dispone:

- l'eliminazione di tutte le voci di natura esclusivamente fiscale che potrebbero creare interferenze con una corretta interpretazione della situazione economico-finanziaria, stabilendo a tale fine le modalità con cui operare per tenere conto degli effetti della fiscalità differita (art. 6, comma 1, lett. a).
- una regolamentazione delle poste del patrimonio netto in modo tale da assicurarne la chiara e precisa disciplina in relazione alla loro formazione e al loro utilizzo (art. 6, comma 1, lett. b);

- una specifica disciplina delle operazioni cosiddette in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie (art. 6, comma 1, lett. c) ;
- una serie di condizioni per cui ammettere la possibilità per le società a vocazione internazionale di avvalersi per il bilancio consolidato dei principi contabili riconosciuti internazionalmente (art. 6, comma 1, lett. d);
- un ampliamento delle ipotesi in cui ammettere l'utilizzo dello schema abbreviato di bilancio e della redazione di un conto economico semplificato (art. 6, comma 1, lett. e);
- una progressiva armonizzazione della disciplina fiscale del reddito d'impresa, prevedendo opportunamente norme transitorie che coordinino il passaggio a tale nuova disciplina (art. 6, comma 1, lett. f).

Trasformazione, fusione, scissione (articolo 7)

Nell'ambito della disciplina della trasformazione, fusione e scissione viene fissato come principio generale l'esigenza di semplificazione dei rispettivi procedimenti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia (art. 7, comma 1, lett. a).

In conseguenza di tale principio viene prevista:

- l'introduzione della possibilità di disciplinare, stabilendone le condizioni ed i limiti, i casi di trasformazioni e fusioni c.d. eterogenee (art. 7, comma 1, lett. b);
- la formazione del primo bilancio successivo alle operazioni straordinarie di fusione e di scissione (art. 7, comma 1, lett. c);
- la non sanzionabilità ai sensi degli articoli 2357, 2357-*quater* e 2358 (ossia nei casi di violazione del divieto, rispettivamente, di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie e di divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie) dell'ipotesi di fusione tra società in cui una abbia contratto debiti per acquisire il controllo sull'altra (art. 7, comma 1, lett. d);
- l'opportunità di approntare una disciplina volta a semplificare e favorire il procedimento in materia di trasformazione di società a di persone in società di capitali (art. 7, comma 1, lett. e).

Scioglimento e liquidazione (articolo 8)

Anche in materia di scioglimento e liquidazione della società viene ribadita esigenza di

- semplificazione delle procedure con particolare riferimento a quelle relative:
- all'accertamento delle cause di scioglimento;
- alla nomina giudiziale dei liquidatori.

A tale scopo, particolare importanza viene data all'opportunità di predisporre una puntuale disciplina:

- degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese;
- del regime della responsabilità per debiti non soddisfatti;
- delle sopravvenienze attive e passive (art. 8, comma 1, lett. a).

Al principio della tutela dell'impresa si ispira la norma che prevede la facoltà di conservare l'eventuale valore dell'impresa anche prevedendo, nel rispetto dell'interesse dei soci, la possibilità di revocarne lo stato di liquidazione (art. 8, comma 1, lett. b).

La norma dispone, infine, che vengano definiti poteri e doveri degli amministratori e dei liquidatori, con particolare riguardo alle ipotesi di compimento di nuove operazioni, precisando inoltre che la redazione di bilanci nella delicata fase di liquidazione venga disciplinata tenendo presente le loro specifiche finalità (art. 8, comma 1, lett. c).

Cancellazione (articolo 9)

La riforma in materia di cancellazione prescrive la semplificazione e precisazione del procedimento di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese e la previsione di adeguate forme di pubblicità.

Gruppi (articolo 10)

I principi che devono ispirare la disciplina dei gruppi di società sono così individuati:

- il contemperamento tra l'esigenza di trasparenza e di direzione e coordinamento, da una parte, e l'esigenza di tutela degli interessi del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime dall'altra (art. 10, comma 1, lett. a).

Tali criteri direttivi si esplicitano nella:

- previsione della motivazione delle decisioni prese nell'interesse del gruppo (art. 10, comma 1, lett. b);
- nella previsione di adeguate forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo stesso (art. 10, comma 1, lett. c);
- nell'individuazione delle ipotesi in cui riconoscere adeguate forme di tutela al socio, eventualmente riconoscendogli il diritto di recedere nel momento in cui vengano meno le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto (art. 10, comma 1, lett. d).

Nuove norme di procedura (articolo 12)

Viene disposta l'emanazione di regole processuali per le controversie in materia di diritto societario e nelle materie disciplinate dai Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 e 1° settembre 1993, n. 385 che prevedano:

- la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
- l'attribuzione della competenza di tali controversie al tribunale collegiale;
- l'emanazione di provvedimenti dotati di effetti esecutivi definitivi (ma non di efficacia di giudicato) emessi in seguito a procedimenti sommari, cautelari e non, e a procedimenti camerali (art. 12, comma 2, lett. c, d, f);
- la predisposizione di forme di comunicazione periodiche relative alla durata media di tali procedimenti (art. 12, comma 2, lett. g);
- la facoltà per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione (art. 12, comma 2, lett. e);
- la possibilità di prevedere:
 - clausole compromissorie anche derogatorie della disciplina dell'arbitrato così come previsto dagli artt. 806 e 808 c.p.c. negli statuti (art. 12, comma 3);
 - forme di conciliazione dinanzi a organismi istituiti da enti privati iscritti in apposito registro presso il ministero di giustizia.

DISCIPLINA PENALE

Illeciti penali e amministrativi (articolo 11)

La riforma della disciplina penale delle società commerciali prevede l'introduzione di una serie di reati e illeciti amministrativi che andranno a sostituire, abrogandole, le fattispecie contenute nel titolo XI del libro V del c.c. - disposizioni penali in materia di società e consorzi - e tutte le altre con esse incompatibili.

Le nuove disposizioni in materia dovranno essere armonizzate con le norme sanzionatorie vigenti per evitare duplicazioni e disparità di trattamento per fattispecie di identico valore mediante:

- abrogazione;
 - riformulazione;
 - accorpamento;
- delle norme stesse.

Dovranno essere inoltre previste norme transitorie per i procedimenti pendenti (art. 11, comma 1, lett. i).

La competenza è sempre affidata al tribunale collegiale (art. 11, comma 1, lett. l).

Nella seguente tabella sono riportati i nuovi illeciti (I e III colonna) confrontati con le fattispecie attualmente in vigore (II colonna) e l'indicazione dei cambiamenti della relativa disciplina (IV colonna):

REATO	DISCIPLINA VIGENTE	DISCIPLINA NUOVA	COSA CAMBIA
1) Falso in comunicazioni sociali (bilancio)	<p>False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili e di acconti sui dividendi (art 2621, 1° comma c.c.)</p> <p>“Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni:</p> <p>1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.”</p>	<p><i>Gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge, saranno puniti con:</i></p> <p>1) <i>l'arresto fino a un anno e 6 mesi in mancanza del danno patrimoniale a soci o a creditori;</i></p> <p>2) <i>in caso di danno patrimoniale a soci o a creditori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità a querela nel caso di società non quotate;</i> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>	<p>Restrizione della fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti attivi <p>Tra i soggetti non sono più compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promotori; • soci fondatori. <p><i>N.B.</i></p> <p>Non sono espressamente compresi i componenti del consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società abbia adottato il modello di amministrazione-controllo di cui all'art. 4, comma 2, lett. d, n. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolo specifico <p>La condotta deve essere rivolta a ingannare i soci o il pubblico per conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambito oggettivo <p>Rilevano solo le comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevanza della falsità <ul style="list-style-type: none"> • i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere idonei a indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni; <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>

		<p>(segue)</p> <ul style="list-style-type: none"> • la reclusione da uno a 4 anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società quotate. <p>Si deve precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative.</p> <p>Rientra nell'ipotesi anche il caso in cui le informazioni si riferiscano a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Si dispone infine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'armonizzazione della disciplina di questi reati con le ipotesi di delitti tributari in materia di dichiarazione; • la predisposizione di idonei parametri per i casi di valutazioni estimalive. <p>(art. 11, comma 1, lett. a, n 1).</p>	<p>(segue)</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni false o omesse devono alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società - o del gruppo di appartenenza -. <p><u>Estensione della punibilità</u> alle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutazioni relative a fatti materiali non rispondenti al vero; • falsità nelle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo; • false informazioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. <p><u>Mutamento di sanzioni</u> Previsione di figure autonome di reato per cui sono disposte differenti sanzioni a seconda della presenza o meno del danno patrimoniale ai soci e ai creditori. In presenza del danno patrimoniale si distinguono inoltre le sanzioni a seconda che le società siano quotate o meno, prevedendo la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedibilità a querela di parte per le società non quotate; • procedibilità d'ufficio per le società quotate. <p><u>Mutamento delle sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è più prevista la multa; • il limite massimo disposto per la pena della reclusione, nell'ipotesi più grave, è ora di quattro anni.
<p>2) Falso in prospetto</p>	<p>Ipotesi rientrante, secondo la dottrina, nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621, n. 1).</p>	<p>Chi nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee a indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione sarà punito con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'arresto fino ad un anno in caso di mancanza di danno ai destinatari; • la reclusione da uno a 3 anni in caso di danno patrimoniale. <p>Nel configurare la fattispecie si richiede che la condotta sia idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2).</p>	<p><u>Autonoma ipotesi delittuosa.</u></p> <p><u>Restrizione della fattispecie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Specificità del dolo</u> Consapevolezza della falsità del prospetto e intenzione di ingannare i destinatari di esso. • <u>Rilevanza della falsità del prospetto</u> Idoneità del prospetto a determinare nei destinatari un rilevante affidamento circa la possibilità di investimento in conseguenza delle informazioni in esso contenute. <p><u>Autonome ipotesi di reato</u> in base alla presenza o meno del danno ai destinatari.</p>

<p>3) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del revisore contabile</p>	<p>False comunicazioni degli amministratori di società di revisione (art. 14 del Dpr 31 marzo 1975, n. 136): “Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nella relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni”.</p>	<p><i>I responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione saranno puniti con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'arresto fino ad un anno se non è stato causato alcun danno patrimoniale ai destinatari;</i> • <i>la reclusione da uno a 4 anni in caso di danno patrimoniale.</i> <p><i>Si deve precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione (art. 11, comma 1, lett. a, n. 3).</i></p>	<p>Soggetti attivi Probabilmente deve ritenersi incluso nella formula “responsabili della revisione” anche l’organo che, eventualmente, sia deputato al controllo contabile.</p> <p>Restrizione della fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificità del dolo Si richiede che la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. • Precisazione della condotta Si concretizza ora: • nell’attestazione del falso • nell’occultamento di informazioni • Rilevanza della falsità delle relazioni e comunicazioni Idoneità della condotta a trarre in inganno i destinatari sulla situazione economico, patrimoniale). <p>Mutamento delle sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è più prevista la multa; • il limite massimo della durata della reclusione, nell’ipotesi più grave, è ridotto da cinque a quattro anni.
<p>4) Impedito controllo</p>	<p>Violazione degli obblighi incumbenti agli amministratori (art. 2623, n. 3): “Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori che: 3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci”.</p>	<p><i>Gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione saranno puniti con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la sanzione amministrativa fino a lire 20 milioni;</i> • <i>la reclusione fino ad un anno in caso di danno ai soci e procedibilità a querela (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4).</i> 	<p>Ampliamento della tutela con riferimento all’attività di controllo svolta dalle società di revisione o da altri organi sociali.</p> <p>Restrizione della fattispecie Precisazione della condotta Si concretizza ora nell’occultamento di documenti e altri idonei artifici.</p> <p>Mutamento delle sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • In mancanza di danno patrimoniale è disposta solo la sanzione amministrativa pecuniaria; • in caso di danno patrimoniale è prevista la riduzione della reclusione, nel suo limite massimo, da tre ad un anno; è in ogni caso richiesta la procedibilità a querela.
<p>5) Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi</p>	<p>Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi (art. 2626 c.c.): “Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all’esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all’estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all’ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel B.u.s.a.r.l., ... (segue)</p>	<p><i>Chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell’ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito di bilanci (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5).</i></p>	<p>Soggetti attivi Sono individuati con riferimento alle funzioni esercitate nella società ed anche nei consorzi.</p> <p>Mutamento delle sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista; • aumento di un terzo della stessa in caso di omesso deposito di bilancio.

	<p>(segue)</p> <p>nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico".</p>		
<p>6) Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società (art 2629):</p> <p>Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti; 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma. <p>Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori (art. 2630, n.1 e 2):</p> <p>Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522. 	<p><i>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione saranno puniti con la pena della reclusione fino ad un anno (art. 11, comma 1, lett. a, n. 6).</i></p>	<p><u>Unica ipotesi delittuosa</u> corrispondente in parte a quelle contenute negli articoli 2629 e 2630, n. 1 e 2, c.c.</p> <p>Configurazione della fattispecie come reato di evento a condotta vincolata.</p> <p><u>Mutamento della sanzione</u> E' ora prevista, in ogni caso, solo la reclusione fino ad un anno.</p>

<p>7) Indebita restituzione dei conferimenti</p>	<p>Violazione di obblighi incombenti agli amministratori (art. 2623, n. 2 c.c.): "Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori che: 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale".</p>	<p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli saranno puniti con la reclusione fino ad un anno (art. 11, comma1, lett.a, n. 7).</i></p>	<p><u>Mutamento delle sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è più disposta la multa; • è ridotto ad un anno il limite massimo della durata della reclusione.
<p>8) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Illegale ripartizione degli utili e illecita distribuzione di acconti dividendo (art. 2621, n. 2 e n. 3). "2) Gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 3) Gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi: a) in violazione dell'art. 2433 bis, primo comma; b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili; c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni".</p>	<p><i>Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite saranno puniti con l'arresto fino ad un anno. E' prevista l'estinzione del reato in caso di ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio (art. 11, comma1, lett. a, n. 8).</i></p>	<p><u>Restrizione della fattispecie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Soggetti attivi</u> Non sono più compresi i direttori generali. • <u>Ambito oggettivo</u> manca la rilevanza del bilancio, non essendo più previsti i casi di mancanza, falsità di bilancio o difformità da esso. <p><u>Previsione autonoma della ripartizione indebita di riserve per legge non distribuibili</u> <i>N.B.</i> Non sono comprese le riserve non distribuibili per statuto.</p> <p>Espressa previsione dell'<u>estinzione del reato</u> in caso di ricostituzione degli utili o delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio.</p> <p><u>Mutamento delle sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è più prevista la multa; • non è più disposta la reclusione da uno a cinque anni, ma solo l'arresto fino ad un anno.
<p>9) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori di società di capitali (art. 2630, 1° comma, n. 2,): "Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori che: 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, 1° comma, 2358, 2359-bis, 1° comma 2360 o quelle degli articoli 2483 e 2522".</p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>	<p><i>Gli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge saranno puniti con la reclusione fino ad un anno. E' prevista l'estinzione del reato se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio...</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>	<p><u>Autonoma fattispecie</u> che si configura come reato di evento.</p> <p>E' prevista come <u>causa di estinzione</u> del reato la ricostituzione dell'integrità del capitale sociale prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.</p> <p><u>Mutamento delle sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è più prevista la multa; • la pena della reclusione è ridotta (il limite massimo da tre a un anno).

Scheda di lettura

	<p>(segue)</p> <p>Divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni della società controllante (art. 2630-bis): "Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui all'art. 2357-<i>quater</i>, 1° comma, e 2359-<i>quinques</i>, 1° comma".</p>	<p>(segue)</p> <p>...durante il quale si è tenuta la condotta (art. 11, comma 1, lett. a, n. 9).</p>	
10) Operazioni in pregiudizio dei creditori	<p>Violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori (art. 2623, n. 1): Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori che eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503"</p>	<p><i>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità a querela.</i> <i>E' prevista l'estinzione del reato in caso di risarcimento ai creditori prima del giudizio</i> (art. 11, comma 1, lett. a, n. 10).</p>	<p><u>Riferimento generale</u> a tutte le disposizioni di legge a tutela dei creditori.</p> <p>Configurazione della fattispecie come reato di danno (è prevista come causa speciale di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori).</p> <p>E' prevista la procedibilità solo a querela di parte.</p> <p><u>Mutamento delle sanzioni</u> Non è più prevista la multa.</p>
11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	<p>Violazione degli obblighi incombenti sui liquidatori (art. 2625): "I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale tra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni".</p>	<p><i>I liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità a querela.</i> <i>E' prevista l'estinzione del reato in caso di risarcimento ai creditori prima del giudizio</i> (art.11, comma 1, lett. a, n. 11).</p>	<p>Configurazione della fattispecie come reato di danno (è prevista come causa d'estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio).</p> <p><u>Mutamento delle sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • E' ora prevista solo la pena della reclusione. • è disposta in ogni caso la procedibilità a querela di parte.
12) Infedeltà patrimoniale	<p>Conflitto d'interessi (art. 2631): "L'amministratore che, avendo in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativo a alla operazione stessa, è punito con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni. Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".</p>	<p><i>Gli amministratori, i direttori generali e liquidatori, che in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano una danno patrimoniale alla società saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità a querela. La punibilità è estesa al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se esso è compensato da vantaggi, anche se solo ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo</i> (art. 11, c.1, lett. a, n. 12).</p>	<p>Configurazione della fattispecie come reato di danno con la previsione del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p> <p>Estensione della punibilità anche ai fatti commessi in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, nell'eventualità che questi abbiano subito un danno patrimoniale.</p> <p>Espressa previsione del caso di conflitto di interessi nell'ipotesi di società collegata o di gruppo con l'esclusione del reato in questione nel caso siano riscontrabili vantaggi, anche solo prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.</p> <p><u>Procedibilità solo a querela di parte.</u></p> <p><u>Mutamento delle sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è più prevista la multa; • è disposto un limite minimo alla pena della reclusione (sei mesi); • è disposta in ogni caso la procedibilità a querela di parte.

Scheda di lettura

<p>13) Comportamento infedele</p>	<p>Non esiste una norma del genere in campo societario.</p>	<p><i>Gl amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società saranno puniti con la reclusione fino a 3 anni e la procedibilità a querela. La punibilità è estesa a chi dà o promette l'utilità (art.11, comma1, lett. a, n.13).</i></p>	<p><u>Introduzione di una nuova fattispecie</u> di corruzione. Configurazione della fattispecie come reato di danno (si fa riferimento alla nozione generica di "nocumento" alla società). <u>Procedibilità solo a querela</u> di parte. <u>Estensione della punibilità</u> a chi dà o promette l'utilità.</p>
<p>14) Indebita influenza sull'assemblea</p>	<p>Violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori (art. 2630, 1° comma, n. 3): "Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori che: 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti".</p>	<p><i>Chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 14)</i></p>	<p><u>Ampliamento dell'ambito soggettivo</u> Possibile estensione a soggetti diversi dagli amministratori e dai sindaci (trasformazione da reato proprio a reato comune). <u>Restrizione della fattispecie</u> • <u>Specificità del dolo</u> Scopo di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto. • <u>Precisazione della condotta</u> Utilizzo di "atti simulati e frode". <u>Mutamento delle sanzioni</u> Non è più prevista la multa.</p>
<p>15) Omessa convocazione dell'assemblea</p>	<p>Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori (art. 2630, 2° comma, n. 2 c.c.): "Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori che: 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446". Violazione di obblighi incombenti ai sindaci (art. 2632, n. 2 c.c.): " Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a 2.000.000 i sindaci che omettono: 2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408".</p>	<p><i>Gl amministratori e i sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a predite o a una legittima richiesta dei soci. Se la legge o lo statuto non prevedono un termine specifico per la convocazione, deve essere determinato il momento in cui l'illecito si realizza (art.11, comma 1, lett. a, n. 15).</i></p>	<p><u>Espressa previsione, anche statutaria, del momento iniziale dell'illecito.</u> <u>Mutamento delle sanzioni</u> • E' prevista in ogni caso solo la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni; • è disposto l'aumento di un terzo della sanzione in caso di obbligo di convocazione conseguente a predite o a una legittima richiesta dei soci.</p>
<p>16) Aggiotaggio</p>	<p>Aggiotaggio societario (art. 2628 c.c.); Aggiotaggio bancario (art. 138 della Dlgs n. 385/1993) Aggiotaggio finanziario (art. 181 del Tuf).</p>	<p><i>Chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari sarà punito con la reclusione da uno a 5 anni (art.11, comma1, lett. a, n. 16).</i></p>	<p><u>Unica previsione</u> per i casi di • aggiotaggio societario (art. 2628); • aggiotaggio finanziario (art. 181 Tuf); • aggiotaggio bancario (art. 138 della Dlgs n. 385/1993). <u>Semplificazione e precisazione</u> degli elementi costitutivi.</p>

(segue)

			<p>(segue)</p> <p><u>Ambito oggettivo</u> In riferimento alla diffusione di notizie, viene mantenuto solamente l'ipotesi di falsità delle stesse.</p> <p><u>Rilevanza della falsità</u> Idoneità di produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.</p> <p><u>Mutamento delle sanzioni</u> E' ora prevista, in ogni caso, la sola pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
--	--	--	---

In ogni caso è previsto:

- Il coordinamento con le ipotesi sanzionatorie relative a:
- falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;
- ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni;
- omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci che liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità (art. 11, comma 1, lett. b);
- il coordinamento delle fattispecie di cui ai nn. 6, 7, 8 e 9 con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della legge delega, eventualmente estendendo le ipotesi sanzionatorie in esse contenute a quelle condotte che, in modo analogo, ledano i predetti beni;
- la particolare tenuità del danno patrimoniale come circostanza attenuante (art. 11, comma 1, lett. d);
- l'equiparazione, ai fini dell'individuazione dell'autore dell'illecito, al soggetto investito di una qualifica o titolare di una funzione prevista dalla legge civile, di chi, senza esserne investito, esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti a tale qualifica o titolarità; inoltre le sanzioni previste per gli amministratori si applicano anche ai soggetti legalmente incaricati dall'autorità (giudiziaria o pubblica di vigilanza) dell'amministrazione della società o dei beni da essa posseduti o gestiti per conto di terzi, con l'esclusione dei casi previsti dalle norme su delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 11, comma 1, lett. e);
- la confisca del profitto o del prodotto del reato e dei beni (o somma equivalente al suo valore in caso di impossibilità di loro apprensione) utilizzati per commetterlo in caso di condanna e di pena applicata a richiesta (art.11, comma 1, lett. f);
- la riformulazione delle norme dei reati fallimentari che rinviano a reati societari, quando esiste un rapporto di causalità tra la condotta integrativa del reato societario e il dissesto della società (art. 11, comma 1, lett. g);
- la previsione di specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società se uno dei sopraccitati reati è stato commesso nell'interesse della società;
- vengono inoltre disposte:
 - la trasformazione del reato di divulgazione di notizie societarie riservate (art. 2622 c.c.) in circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) se il fatto è commesso da amministratori, direttori generale, sindaci, liquidatori o revisori della società;
 - l'abrogazione delle fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari e ai commissari governativi e l'abrogazione del reato di mendacio bancario (art. 137, comma 1, Dlgs 1° settembre 1993, n.385) (art.11, comma 1, lett. c).